

REGOLAMENTO PER LE ADUNANZE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Testo Coordinato approvato con deliberazione del C.C. n° 25 del 07 Ottobre 2019

CAPO I

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è volto a disciplinare la procedura da osservarsi nelle discussioni e deliberazioni del Consiglio comunale, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei singoli consiglieri, delle proprie attribuzioni.

Art.2 - Entrata in carica dei consiglieri

All'atto della proclamazione i candidati eletti consiglieri comunali entrano immediatamente in carica.

Il Consiglio comunale assumerà in pieno i propri poteri e le proprie funzioni subito dopo intervenuta la convalida degli eletti, ai sensi di legge.

Art. 3 - Presidenza della prima adunanza dopo le elezioni

1 – La prima adunanza dopo le elezioni è **convocata e presieduta dal Sindaco**, secondo quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto comunale.

CAPO II - DELLE CONVOCAZIONI

Art.4 - Luogo delle adunanze

Le sedute del Consiglio comunale si tengono di regola nell' apposita sala del Palazzo municipale.

Tuttavia, la Giunta municipale, quando ricorrano particolari motivi, può determinare, con apposita deliberazione, un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

Nei giorni di seduta sarà esposta nel palazzo comunale la bandiera nazionale.

Art.4 bis- Sedute del consiglio comunale in videoconferenza

1 - Le sedute del Consiglio Comunale possono essere effettuate e svolgersi, ordinariamente, anche in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, di tutti o alcuni dei componenti, compreso il Segretario comunale di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale. La seduta in videoconferenza può aver luogo anche senza alcun componente dell'organo collegiale presente presso la sede dell'Amministrazione, secondo quanto il Presidente del Consiglio riterrà di precisare nell'avviso di convocazione;

2 - Per videoconferenza si intende la possibilità per tutti o alcuni dei componenti, compreso il Segretario Generale, di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e reale con l'utilizzo di webcam e microfono

3 - Le sedute in videoconferenza potranno essere effettuate utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad esempio: personal computer, telefoni cellulari, smartphone, piattaforme on line), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

4 – La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene trasmessa ai consiglieri comunali nei termini previsti dal presente Regolamento a mezzo pec o mail istituzionale;

5 - Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza,

saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione.

6 - La pubblicità delle sedute in videoconferenza sarà garantita con un collegamento dedicato in streaming o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini oppure con registrazione della seduta e successiva trasmissione integrale della stessa sul sito dell'Ente. Qualora si discuta di questioni personali o su qualità personali di individui o questioni che rivestano il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali, il Presidente sospende lo streaming e/o la registrazione.

7 - Ai fini della validità della seduta, è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

8 - Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, ad inizio seduta, nonché al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica. La seduta dopo l'appello nominale è dichiarata valida dal Presidente secondo i quorum previsti dal Regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.

9 - Al termine della discussione su di un punto all'ordine del giorno, il Presidente lo pone in votazione. Al termine della votazione, per appello nominale, il Segretario accerta e dichiara l'esito della medesima.

10 - In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione, che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, e secondo le modalità sopra indicate. Se le disfunzioni permangono, il Presidente può decidere l'interruzione della seduta, fatti salvi i punti eventualmente approvati e tutta l'attività istituzionale svolta. Qualora non venga compromesso il quorum funzionale e strutturale, persistendo l'interruzione, il consigliere disconnesso può essere considerato assente: in tal caso il Presidente deciderà sulla prosecuzione della seduta.

11 - Gli interventi dei consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l'intera seduta viene registrata e pubblicata su Sito del Comune (salvo che si tratti di seduta segreta o argomento da trattarsi non pubblicamente) contestualmente al verbale di deliberazione il quale dunque conterrà per gli interventi da riportarsi a verbale l'esplicito rinvio alla registrazione. Il supporto originale della registrazione viene archiviato e custodito a cura dell'Ufficio Ced, con gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo i rischi di distruzione/perdita

12 - Sul frontespizio di ogni verbale deliberativo, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "La seduta è stata svolta in videoconferenza in aderenza alle prescrizioni contenute Regolamento".

13 - Al fine di esercitare il potere d'ordine di cui all'art.29 del vigente Regolamento, il Presidente può "togliere l'audio" per togliere la parola o allontanare il consigliere o interrompere il collegamento per sospendere la seduta.

Art.5 - Convocazioni ordinarie

Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria nei modi e termini indicati **dall'art. 27 dello Statuto comunale.**

Art.6 - Convocazioni straordinarie

Il Consiglio comunale può riunirsi straordinariamente per:

- a) determinazione del Sindaco;
- b) deliberazione della Giunta municipale;
- c) domanda di almeno un **quinto dei consiglieri in carica, ai sensi dell'art. 39, co. 2 del TUEL;**
- d) decreto dell'organo regionale di controllo.

Nel caso di cui alla lettera c), la domanda dovrà essere sottoscritta dai richiedenti e dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione (**che devono rientrare negli atti di competenza del C.C., ai sensi dell'art. 42 del TUEL**) e degli eventuali motivi d'urgenza, **nonché dovrà contenere la proposta di deliberazione, munita dai pareri prescritti dall'art. 49 del TUEL.**

Art.7 - Data delle adunanze

Appartiene alla Giunta di fissare il giorno tanto per l'apertura delle sessioni ordinarie, quanto per le convocazioni straordinarie del Consiglio, salvo le ipotesi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, nei quali casi provvederanno rispettivamente il Sindaco o direttamente l'organo regionale di controllo.

La riunione del Consiglio deve, comunque, aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione della Giunta o dalla data di presentazione della domanda da parte dei consiglieri, salvo i casi d'urgenza.

In tutti i casi, il Sindaco deve partecipare al Prefetto e all'organo regionale di controllo il giorno e l'oggetto della convocazione almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

Art.8 - Ordine del giorno delle adunanze

L'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio comunale è compilato dal **Presidente**.

Le interrogazioni e le interpellanze vengono inserite nell'ordine del giorno sotto un titolo apposito e trattate secondo la precedenza di presentazione.

All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti, ferma restando l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al successivo art. 10.

Art. 9 - Avvisi di convocazione

La convocazione del C.C. deve essere fatta dal Presidente del Consiglio mediante avvisi scritti, **da consegnare a mezzo PEC al domicilio di ciascun consigliere**.

La consegna deve risultare da ricevuta PEC con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

I consiglieri hanno l'obbligo di segnalare all'Ufficio di Segreteria comunale l'indirizzo PEC al quale dovranno essere spediti gli avvisi di convocazione e, qualora i consiglieri siano inadempienti, verrà utilizzata la mail istituzionale istituita dal Comune per ciascun consigliere.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

1. Giorno e luogo di convocazione, con la precisazione che si tratta di prima o di seconda convocazione.
2. La menzione dell'urgenza, ove ricorra il caso.
3. L'elenco degli oggetti da trattare; prima devono essere elencati quelli da trattarsi in seduta pubblica, dopo, e con espressa menzione, quelli da trattarsi in seduta segreta.
4. La data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 10 - Termini per la notifica degli avvisi di convocazione

L'avviso per le sessioni ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno **tre** giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; per le sessioni straordinarie almeno **due** giorni prima.

Ai fini del computo dei giorni vale il principio "dies a quo non computatur, dies ad quem computatur".

Nel caso di convocazione d'urgenza, basta che l'avviso sia consegnato ventiquattrore prima, salva la facoltà del Consiglio comunale di rinviare ogni deliberazione al giorno successivo.

Anche la seconda convocazione, che è quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti negli stessi termini e modi indicati per la prima convocazione. Quando, però, gli avvisi di prima convocazione indichino anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima, sempre che altri argomenti non vengono aggiunti all'Ordine del Giorno, nel quale caso l'avviso deve essere rinnovato a tutti i consiglieri.

Quando, però, gli avvisi di prima convocazione indichino anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima, sempre che altri argomenti non vengono aggiunti all'Ordine del Giorno, nel quale caso l'avviso deve essere rinnovato a tutti i consiglieri.

Art. 11 - Avvisi al pubblico

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Il **Presidente del Consiglio**, inoltre, provvede ad avvertire la cittadinanza mediante l'affissione di manifesti nelle varie località del Comune.

Art. 12 - Deposito e consultazione di atti

Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale almeno 24 (ventiquattro) ore prima della adunanza. I consiglieri hanno facoltà di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti nonché di tutti i documenti necessari perché l'argomento possa essere esaminato, senza di che lo stesso non può essere sottoposto a votazione. **L'obbligo del deposito si ritiene assolto con l'invio telematico della proposta di deliberazione, munita dei relativi pareri tecnici e contabili, e dei relativi allegati, nel termine come sopra fissato.**

Art. 13 - Presidenza delle sedute

Salvo le eccezioni previste dalla legge, il Consiglio comunale è presieduto dal **Presidente del Consiglio Comunale**.

In caso di assenza o di impedimento del **Presidente del Consiglio Comunale**, la presidenza spetta al **Sindaco**.

Qualora manchi il **Sindaco** la presidenza spetta al consigliere anziano. **L'anzianità, fra eletti contemporaneamente, è determinata in base al disposto dell'art. 24 dello Statuto comunale, ovvero è Consigliere anziano chi ha ottenuto la cifra elettorale più alta e, a parità di voti, il più anziano d'età.**

Art. 14 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente apre e chiude le adunanze del Consiglio e ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e di regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art. 15 - Funzioni di Segretario

Le funzioni di Segretario del Consiglio spettano al segretario comunale.

In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice segretario.

Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne menzione nel verbale, senza, peraltro, specificarne i motivi.

In tal caso il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

L'esclusione del Segretario comunale è di diritto, quando egli si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'argomento all'esame del Consiglio comunale.

Art. 16 - Attribuzioni del Segretario

Il Segretario provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, tanto pubbliche che segrete, ne dà lettura all'assemblea, fa l'appello nominale, concorre al regolare andamento dei lavori, secondo le disposizioni del Presidente.

Art. 17 - Pubblicità' e segretezza delle sedute

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, accettati i casi seguenti:

a) quando il Consiglio, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;

b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, cioè di fare apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti o demeriti ecc., di persone;

c) quando la segretezza della seduta sia espressamente richiesta dalla legge.

Art. 18 - Apertura dell'adunanza

L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario per accertarne il numero legale.

Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne è esteso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. Per la convocazione dei consiglieri per la seduta di seconda convocazione, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 19 - Numero legale

Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però **in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno**, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e non esauriti per la mancanza del numero legale.

Quando la legge richieda particolari «quorum» di presenti o di votanti, sia in prima che in seconda convocazione, il numero legale è determinato da tali «quorum». I consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a render valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Non si computano, invece, i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che si astengono dal prender parte alle deliberazioni perché interessati all'oggetto.

Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.

Ogni consigliere che sopraggiunga dopo fatto l'appello nominale o che abbandona l'aula prima del termine dell'adunanza, ne darà avviso al Segretario.

Art. 20 - Verifica del numero legale

Il Presidente, durante, la seduta, non è obbligato a verificare se il Consiglio sia, oppure non, in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto anche oralmente da uno o più consiglieri.

Prima, però, di ogni votazione deve essere accertata la presenza dei consiglieri nel numero legale prescritto dalla legge.

Art. 21 - Nomina degli scrutatori

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e sceglie, tra i consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto palesi quanto segrete e nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi.

La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.

Art. 22 - Approvazione del processo verbale della seduta precedente

I processi verbali della seduta precedente vengono depositati secondo i termini per il deposito delle proposte di delibera.

Nominati gli scrutatori, il Presidente invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni **al processo verbale della seduta precedente**. Quando non vengano fatte osservazioni, il processo verbale si intende approvato senza votazione.

Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano a norma del successivo art. 26.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

Ogni eventuale rettifica deve essere sottoposta a votazione ed inserita a verbale della seduta in corso.

Il Consiglio comunale **dà** per letto il processo verbale, quando questo sia stato depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, **ovvero sia stato inviato via mail secondo il disposto del precedente art. 12.**

Art. 23 - Comunicazioni del Presidente

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio comunale, senza che su di esse il Consiglio sia chiamato a deliberare.

Sulle medesime ciascun consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni, da iscrivere all'ordine del giorno della adunanza successiva.

Art. 24 - Argomenti ammessi alla trattazione

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

Art. 25 - Ordine di trattazione degli argomenti

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione.

Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di qualsiasi consigliere, il Consiglio può in qualunque momento decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione, restando però sempre assicurata la precedenza alle proposte dell'autorità governativa e regionale.

Quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente, o anche ad altro successivo, le deliberazioni sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno del Consiglio con la procedura d'urgenza, a nonna del secondo comma dell'art. 10 del presente regolamento.

Qualora, poi, la maggioranza dei consiglieri non riconosca i motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova convocazione, da avvenire con l'osservanza dei termini normali fissati dalla legge.

Art. 26 - Pubblicità o segretezza delle votazioni

I consiglieri votano per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le sole deliberazioni concernenti persone e quelle adottate in seduta segreta si prendono a scrutinio segreto, **fatto salvo quanto prescritto dall'art. 34, comma 3 dello Statuto comunale.** Questa forma di votazione viene, altresì, usata ogniqualvolta la legge espressamente lo prescrive.

Il voto per alzata di mano o per alzata e seduta è soggetto a controprova, se v'è chi lo chieda prima della proclamazione. Se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che la richiedano almeno tre consiglieri. In tal caso, dopo che il Presidente ha indicato il significato del SI e del NO, il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti e il Presidente ne proclama, poi, l'esito.

La votazione segreta è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero dei votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 27 - Validità delle deliberazioni

Salvo i casi nei quali la legge prescriva un «quorum» particolare di maggioranza, nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

I consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne accerta e ne proclama l'esito.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Nessuna proposta che sia stata respinta sarà ripresentata a meno che abbia riportato un egual numero di voti favorevoli e contrari o che, richiedendosi una maggioranza qualificata, questa non sia stata raggiunta, oppure che si tratti di adempimento di legge. In tali casi la proposta sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

Art. 28 - Processo verbale delle adunanze

Il processo verbale deve contenere, oltre alla indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore.

Ogni consigliere ha, però, diritto che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso, l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

Nel verbale devono essere indicati:

- a) il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
- b) il numero dei consiglieri votanti;
- c) il numero ed il nome degli astenuti;
- d) il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta;
- e) il numero delle schede bianche, delle non leggibili, delle nulle, delle contestate ecc.;
- f) il nominativo degli scrutatori.

Ogni consigliere ha anche diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.

1 - Per il processo verbale delle sedute in videoconferenza si rinvia a quanto stabilito nell'art 4 bis comma 11;

2 - Il processo verbale delle sedute in presenza, qualora le stesse siano registrate o videoregistrate o tenute in streaming, seguono la stessa disciplina prevista nell'art 4 bis comma 11 del presente regolamento, per quanto afferisce agli interventi dei consiglieri;

CAPO IV - DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

Art. 29 - Poteri del Presidente

Il Presidente dell'adunanza, per l'esercizio delle sue attribuzioni, previste dal precedente art. 14, è investito di potere discrezionale.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone redigere dal Segretario processo verbale da trasmettersi al Prefetto e all'organo regionale di controllo.

Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, facendone, di tale ordine, menzione nel processo verbale da esibire per l'esecuzione. Analogamente disporrà per l'arresto, facendone menzione nel processo verbale, di chiunque usi violenza o minaccia o rechi oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri o resista agli ordini del Presidente.

Art. 30 - Disciplina dei consiglieri

I consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento, con rispetto delle altrui opinioni e libertà.

Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.

Il consigliere colpito dal provvedimento può, tuttavia, appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del Consiglio, non si farà menzione, nel processo verbale, dell'incidente.

Se il consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

Per nessuno motivo il Presidente può espellere consiglieri dall'aula.

Art. 31 - Tumulto nell'aula

Qualora sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto.

Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio comunale è convocato a domicilio, nelle forme stabilite dal presente regolamento.

Art. 32 - Disciplina del pubblico

Nessuna persona estranea .al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi nella parte della sala ove siedono i consiglieri.

Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata.

Esso deve mantenere un contegno corretto, stare in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

In caso di disordini, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel terzo comma del precedente articolo 29.

Ove non sia possibile individuare chi ha cagionato il disordine, o il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente sospenderà la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi che questa prosegua senza la presenza del pubblico, a mente della lettera a) dell'articolo 17 del presente regolamento.

Art. 33 - Polizia nella sala delle adunanze

Per il servizio di polizia nell'aula, il Presidente si avvale delle guardie comunali. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

CAPO V - DELLA DISCUSSIONE SUI SINGOLI ARGOMENTI

Art. 34 - Discussione delle proposte

Su ciascun argomento, la discussione è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta, e prosegue con la relazione dello stesso Presidente o dell'Assessore del ramo o del consigliere proponente o del relatore speciale.

Successivamente sono ammessi a parlare i consiglieri secondo l'ordine delle richieste, salvo l'opportunità di alternare per quanto possibile, gli oratori favorevoli e quelli contrari.

Nessuno può parlare senza avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. Il consigliere che ha ottenuto la parola può cedere il suo turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

Art. 35 - Mozione d'ordine

Per «mozione d'ordine» si intende un richiamo al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni.

Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

Il Presidente chiamerà il Consiglio comunale a decidere su tale richiamo mediante votazione per alzata di mano.

Art. 36 - Fatto personale

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.

Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che questo consista: il Presidente, ove ne ravvisi la sussistenza, concederà la parola al richiedente, altrimenti la negherà.

Se il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 37 - Posto degli oratori

Gli oratori parlano dal proprio seggio, in piedi, rivolti all'assemblea o al Presidente.

Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra consiglieri.

Art. 38 - Diritto degli oratori -Limiti della discussione

Il consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero **per un tempo massimo di 10 (dieci) minuti** sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso.

A nessuno è permesso di interrompere chi parli, tranne al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.

Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione. Se il consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

Nessun consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, se non per mozione d'ordine o per fatto personale o per dichiarazione di voto.

Il Presidente ha facoltà di richiamare i consiglieri che si dilunghino eccessivamente nei loro discorsi.

Art. 39 - Questioni pregiudiziale e sospensiva

Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti, ciascun consigliere può proporre questione pregiudiziale, cioè un dato argomento non debba discutersi, o sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi. Il Presidente ha, tuttavia, facoltà di ammettere la questione pregiudiziale o sospensiva anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio della discussione medesima.

Nella discussione sulle questioni pregiudiziale e sospensiva possono prendere la parola, oltre che il proponente, non più di un consigliere a favore e uno contro la proposta.

In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione con la limitazione di cui al comma precedente.

La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se prima il Consiglio non si sia pronunciato su di esse.

Nel caso che la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 40 - Proposte dei consiglieri durante la discussione

Ciascun consigliere ha diritto, durante od al termine della discussione, di fare proposte per approvare o respingere o modificare il provvedimento in esame, ovvero di formulare controproposte.

Le proposte di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, mediante ordini del giorno, mozioni, schemi di deliberazione, emendamenti. Tuttavia, possono anche essere enunciate verbalmente, nei loro termini essenziali; in tal caso sarà cura del Presidente, con l'assistenza del Segretario, di puntualizzarle e tradurle formalmente a verbale per sottoporle successivamente al voto del Consiglio.

Gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte ritirati dal presentatore, possono essere fatti propri da altri.

Su ogni proposta che non sia un mero atto d'indirizzo, è necessario acquisire i preventivi pareri tecnici e contabili da rendersi ai sensi dell'art. 49 del TUEL dai responsabili dei servizi e laddove prescritto, dal Revisore contabile.

I pareri possono essere acquisiti anche nel corso della seduta consiliare.

Art. 41 - Dichiarazione di inammissibilità

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano formulati con frasi o termini sconvenienti o siano estranei all'oggetto della discussione o in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione.

Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio, che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 42 - Chiusura della discussione

Quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

La chiusura della discussione può, altresì, essere richiesta da almeno tre consiglieri: in tal caso, il Presidente la mette in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre dieci minuti ciascuno.

Una volta dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.

Art. 43 - Ordine delle votazioni

Su ogni argomento la votazione avviene nell'ordine seguente:

- 1) emendamenti o ordini del giorno soppressivi;
- 2) emendamenti o ordini del giorno modificativi;
- 3) emendamenti o ordini del giorno aggiuntivi;
- 1) singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti o articoli e la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre consiglieri;
- 2) provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza, **fatto salva l'acquisizione dei pareri di cui all'ultimo comma dell'art. 40.**

Art. 44 - Interventi nel corso della votazione

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge o del regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

CAPO VI - DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 45 - Diritto di iniziativa dei consiglieri

Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e/o proposte.

A tal fine, può consultare atti o documenti degli uffici e dell'archivio comunale **e richiedere informazioni negli orari e nei giorni che verranno di volta in volta stabiliti con provvedimento del Sindaco.**

L'autorizzazione alla consegna e alla visione di taluni atti o documenti **e/o alle informazioni** può essere negata **nei casi previsti dalla legge.**

Il diniego di autorizzazione deve essere motivato.

In ogni caso la consultazione degli atti e l'acquisizione di informazioni devono avvenire in modo da non intralciare l'ordinato funzionamento degli uffici e dell'archivio comunale **avvalendosi, di norma, dell'Albo Pretorio on line, il quale deve essere prioritariamente consultato, evitando, di regola, la richiesta di atti ivi pubblicati.**

Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti.

Art. 46 - Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per ottenere informazioni sull'attività della Amministrazione comunale.

Un consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

Le interrogazioni con risposta orale sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, a condizione che la stessa interrogazione sia presentata almeno 30 giorni prima della data in cui verrà fissata la seduta consiliare. Altrimenti, l'interrogazione sarà inserita all'ordine del giorno della seduta successiva. Le interrogazioni pervenute in tempo utile saranno contenute in un unico punto all'ordine del giorno che verrà indicato con l'oggetto generico –interrogazioni consiliari-.

Art. 47 - Svolgimento delle interrogazioni con risposta orale

L'interrogazione viene letta al Consiglio comunale nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno.

Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore all'uopo incaricato non possono superare i dieci minuti e potranno dare luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

Ove l'interrogazione sia firmata da più consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo di essi o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.

Se l'interrogante non si trova presente alla adunanza, l'interrogazione viene dichiarata decaduta.

Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Art. 48 - Interpellanze

Le interpellanze devono essere presentate per iscritto e poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Art. 49 - Svolgimento delle interpellanze

La lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, ha la facoltà di illustrarla per non oltre dieci minuti.

Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore all'uopo incaricato non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di cinque minuti. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco o dalla giunta, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

Ove l'interpellanza fosse firmata da più consiglieri, il diritto di illustrarla e di replica spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.

Se l'interpellante non si trova presente all'adunanza nella quale l'interpellanza è posta all'ordine del giorno, questa viene dichiarata decaduta.

Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o connessi vengono svolte contemporaneamente.

Art. 50 - Limite per lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare, di norma, più di un'ora per seduta.

Entro il limite di tempo suddetto, nessun consigliere potrà svolgere, nella stessa seduta, una seconda interpellanza, sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle in precedenza presentate dagli altri consiglieri.

Art. 51 - Mozioni

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del TUEL, la mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sopra un determinato argomento, e può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.

Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Art. 52 - Svolgimento della discussione sulle mozioni

Per la discussione delle mozioni si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 44 del presente regolamento.

Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.

Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, si svolge, ugualmente, una unica discussione; però agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

CAPO VII - DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DEI RELATORI E DELEGATI

Art. 53 - Dei gruppi consiliari

La costituzione dei gruppi consiliari avviene di regola in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i consiglieri eletti.

Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco.

Ciascun gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere, **nel rispetto dell'art. 28, comma 6, dello Statuto comunale**.

Verrà destinata a sede dei gruppi consiliari una stanza del palazzo comunale, opportunamente arredata. Gli avvisi di convocazione per le riunioni dei singoli gruppi, a richiesta del capogruppo interessato, saranno spediti a cura dell'ufficio comunale di segreteria.

Art. 54 - Dei presidenti dei gruppi consiliari

1. I singoli gruppi devono comunicare al Segretario Comunale, il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo a mente del secondo comma dell'art. 3 del presente regolamento, non componente della Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.

2. I capigruppo possono essere convocati dal Sindaco per eventuali comunicazioni ed accordi ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.

Art. 55 - Delle Commissioni consiliari

Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, istituisce al suo interno Commissioni consultive permanenti, come previsto dallo Statuto comunale, il cui numero, funzionamento, competenze e composizione numerica sono stabilite nel presente regolamento.

2. Ogni Commissione è composta da n. 3 Consiglieri Comunali, di cui n.2 di maggioranza ed 1 di minoranza.

3. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio non fanno parte delle Commissioni permanenti.

4. I componenti delle Commissioni non percepiscono alcun compenso.

Art. 56 - Presidenza e lavori delle commissioni

1. I Presidenti delle commissioni permanenti sono eletti dalle stesse nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti delle commissioni stesse.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione da tenersi entro e non oltre 15 (quindici) giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina ed è convocata dal Sindaco.

3. Il Presidente della commissione comunica al Sindaco la propria nomina entro 5 (cinque) giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Relatore sarà lo stesso presidente della commissione.

4. Il Sindaco rende note la nomina e la designazione predette al consiglio comunale, alla giunta e al Segretario comunale.

5. Il Presidente della commissione convoca e presiede la commissione, fissando la data dell'adunanza e gli argomenti da trattare. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'o.d.g. di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente della commissione decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

6. La riunione è tenuta entro 7 (sette) giorni da quello della presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le commissioni permanenti di norma sono convocate almeno una volta ogni tre mesi, non possono essere convocate nel giorno precedente la data di riunione del consiglio comunale.

8. Le convocazioni di cui ai precedenti commi, sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'o.d.g. da trattare da recapitarsi ai componenti della commissione nel loro domicilio almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza; nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche 24 (ventiquattro) ore prima della riunione che può tenersi anche il giorno antecedente il giorno della seduta consiliare. La convocazione, su richiesta scritta dei componenti, può essere inviata anche attraverso la posta elettronica. Della convocazione è inviata copia al Sindaco e al Segretario comunale.

Art. 57 - Valore dei lavori delle commissioni e loro poteri

1. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:

- a) esprimono pareri non vincolanti sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte dalla Giunta e dagli Assessori;
- b) Richiedono al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di comunicazioni e proposte sulle materie di loro competenza;
- c) Relazionano al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, società ed altre forme associative comunali;
- d) Approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi di interesse generale e specifico della Città e dell'Amministrazione.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. La convocazione sarà resa nota attraverso la pubblicazione dell'ordine di convocazione sul sito istituzionale dell'Ente. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti su persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco può partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni delle commissioni, senza diritto di voto.
4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'ufficio segreteria almeno 3 (tre) ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.
5. Copie dei verbali delle sedute delle Commissioni, redatti in forma sommaria, sono trasmesse al Sindaco ed ai Capi gruppo consiliari e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono, perché possano essere consultate durante le riunioni del Consiglio Comunale nelle quali tali atti sono iscritti all'ordine del giorno. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

Art. 58 - Dei relatori speciali

Sopra oggetti che richiedano indagini od esame speciale, ove non sia ritenuta opportuna la nomina di una commissione consiliare, il Consiglio può incaricare un suo membro, che vi abbia particolare competenza, di riferire sugli stessi.

L'incarico è subordinato all'accettazione dell'interessato e avrà luogo soltanto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione.

Art. 59 - Dei Delegati speciali

Ferma la competenza propria della Giunta municipale o del Sindaco in ordine alla esecuzione delle deliberazioni consiliari alla rappresentanza del Comune, nonché la facoltà di delegare di deliberare intorno a determinate materie od argomenti, il Consiglio può conferire a delegati speciali, anche estranei al Consiglio stesso, la facoltà di vincolare il Comune per ciò che dipende da essi.

Non potranno essere oggetto di delega le competenze e attribuzioni di carattere pubblico, bensì potranno essere conferiti soltanto mandati certi quanto alla sostanza e determinati quanto alla durata.

Nell'atto di conferimento della delega dovranno, pertanto essere fissati, per i delegati, i termini e le condizioni del rapporto giuridico che i delegati stessi hanno il compito di stabilire.

Art. 60 - Costituzione di organi di consultazione democratica

Ai fini di una più ampia e democratica partecipazione collaborazione della cittadinanza all'attività dell'Amministrazione il Consiglio comunale può, in qualsiasi momento, ferme restando le attribuzioni proprie dei singoli organi del Comune, deliberare l'istituzione, disciplinandone con appositi regolamenti la composizione, i compiti ed il funzionamento:

- a) di consigli circoscrizionali di quartiere o frazione;
- b) di consulte cittadine per determinati ordini di problemi (giovanili, culturali, sportivi ecc.);
- c) di ogni altro organismo utile ad estendere la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni a norma di legge.